

Legge regionale 30 ottobre 2000 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

**Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.**

**Art. 1**

*(Finalità della legge)(3)*

**1.** La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.

**2.** Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità interessate alla cooperazione internazionale, nello spirito del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti da organismi nazionali o internazionali, promuovendo:

- a)** la salvaguardia della vita umana;
- b)** il soddisfacimento dei bisogni primari;
- c)** l'autosufficienza alimentare;
- d)** la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;
- e)** la valorizzazione delle risorse umane;
- f)** il mantenimento dell'identità culturale;
- g)** la conservazione del patrimonio ambientale;
- h)** la crescita economica, sociale e culturale;
- i)** la realizzazione di pari opportunità fra i generi e il miglioramento della condizione dell'infanzia;
- j)** le attività di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamità e/o conflitti bellici;

**k)** il diritto a rimanere nel proprio paese di origine con adeguate qualità di vita e con la libertà di non migrare;

**l)** il diritto al ritorno volontario assistito e alla reintegrazione nella propria terra di origine.

**3.** La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita "cooperazione decentrata". Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati.

**4.** L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale e, in particolare, delle sue espressioni culturali e sociali.

**5.** Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla solidarietà e cooperazione internazionale e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

**6.** Le iniziative di cui al comma 5 vengono promosse attraverso:

**a)** iniziative a regia regionale sulla base degli obiettivi strategici regionali per la realizzazione del Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale di cui all'articolo 4;

**b)** iniziative realizzate attraverso specifici bandi ad evidenza pubblica destinati ad organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale.

**7.** Con riferimento alle iniziative di cui al comma 6, lettere a) e b), è garantita per ciascuna tipologia una percentuale di risorse poste a bando non inferiore al 25 per cento del totale.

Note:

**1** Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 19/2004

**2** Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 19/2004

**3** Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 18/2019